PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione e Ambiente

Solo via PEC
Artt. 47 e 48 co. 2 del D.Lgs. 82/2005

ITL ITALCONSUL COSTRUZIONI S.r.l.
PEC: itlcostruzioni@pec.it

ARPA Puglia - DAP Taranto
c/o Ospedale Testa - Taranto
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento di Prevenzione
S.I.S.P. A.U.S.L. TA/1
PEC: dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto U Protocollo N.0000885/2020 del 13/01/2020

Oggetto: ITL Italconsult Costruzioni Srl - Autorizzazione Unica ex art. 208 co. 15 del D.Lgs. 152/2006 per l'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti denominato Unità Operativa Mobile 2 (U.O.M.2) per il disinquinamento e il recupero di sedimenti marini e terrestri.
Trasmissione verbale [redacted] di Conferenza di Servizi del 10.01.2020

Con la presente, si trasmette copia del verbale della Conferenza di Servizi conclusiva tenutasi in data 10 gennaio u.s. presso l'Ufficio provinciale procedente per l'esame della proposta progettuale relativa all'istanza richiamata in oggetto, nonché copia delle note presentate dagli Enti convocati alla C.d.S, acquisite agli atti della stessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'allegato verbale.

Eventuali informazioni potranno essere richieste all'Ufficio procedente: n. tel. 099/4587098 – PEC: settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Il responsabile del procedimento istruttorio
Funzionario Tecnico
Ing. Dalila Bertolo

IL DIRIGENTE
Dott. Roberto CARUCCI

PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione e Ambiente

Verbale di Conferenza di Servizi

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di gennaio, presso la sede del Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto in Via Anfiteatro n° 8, si è tenuta la prima Conferenza di Servizi convocata con nota prot. prov.le n. 37955 del 11.12.2019, avente ad oggetto:

Autorizzazione Unica ex art. 208 co. 15 del D.Lgs. 152/06 smi

"Impianto mobile di recupero rifiuti denominato Unità Operativa Mobile 2 (U.O.M.2) per il disinquinamento e il recupero di sedimenti marini e terrestri"

Ditta ITL Italconsult Costruzioni Srl

Premessa:
L'impianto mobile denominato U.O.M.2 oggetto della richiesta di autorizzazione è costituito da: preaddensatore dinamico DIEMME (modello GBT 1700/C) e filtro a nastro DIEMME (modello FPN 1700/C).
La Società dichiara che l'impianto UOM2 è in grado di lavorare autonomamente ma può anche essere configurato in modo da operare in connessione con altri macchinari mobili.
I rifiuti che saranno sottoposti al trattamento e per i quali il proponente richiede di essere autorizzato sono sia rifiuti pericolosi che non pericololsi. Le operazioni di recupero richieste di cui agli allegati B e C della parte quarta del D.Lgs. 152/06 smi sono: D14, R5, R10 e R13.

I presenti risultano come da allegata scheda.

Responsabile del procedimento istruttorio: Ing. Dalila Birtolo.

Alle ore 11:15 si da avvio ai lavori della conferenza.

Si elencano le note pervenute che si acquisiscono al presente verbale e ne fanno parte integrante e sostanziale:

- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 1449 del 10.01.2020, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 602.

L'ASl riporta quanto segue: "nulla osta all'autorizzazione del suddetto impianto, fatte salve le osservazioni richieste dall'ARPA Puglia".

La Provincia di Taranto, condividendo le osservazioni evidenziate nella citata nota di ARPA Puglia, invita la Società a riscontrare nel termine di 30 giorni a tutte le richieste emerse. Tale documentazione (con firma digitale del tecnico) dovrà essere inoltrata mediante PEC alla Provincia di Taranto e contestualmente a tutti gli Enti convocati.

La Società prende atto di quanto emerso e si riserva di riscontrare quanto richiesto.

Alle ore 11:40 si chiude il presente verbale. I lavori della conferenza si aggiornano a data da destinarsi.
L.c.S.

Firme:

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Co.ge. = AUT_002

Provincia di Taranto
4° Settore Pianificazione e Ambiente
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Oggetto*:* autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'esercizio di un impianto mobile "Unità operativa mobile 2 – U.O.M. 2" – Proponente: ITL Italconsult Costruzioni S.r.l. – Conferenza di Servizi del 10/01/2020 – Parere ARPA.

Rif. *Nota Provincia di Taranto prot. n. 37955 del 11/12/2019 acquisita al prot. ARPA n. 89512 del 12/12/2019.*

E
Provincia di Taranto
Protocollo N.0000602/2020 del 10/01/2020

Con la presente si riscontra la richiesta di parere nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona, indetta da codesta Provincia allo scopo di autorizzare all'esercizio l'impianto mobile in oggetto.

Esaminata la documentazione progettuale, resa disponibile sul link indicato nella nota a piè di pagina[1] e in particolare l'elaborato "*Relazione_UOM2*", nel seguito brevemente relazione, si formulano le seguenti osservazioni:

- in base a quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 30/86 la documentazione progettuale dovrà uniformarsi, riguardo all'organizzazione, al contenuto e al dettaglio degli elaborati, all'elenco riportato nell'allegato A della citata L.R., per quanto applicabile e pertinente alla tipologia di impianto in esame;
- il proponente nell'impianto mobile U.O.M.2, costituito da un pre-addensatore e da un filtro a nastro, intende sottoporre a trattamento "*prevalentemente*" i rifiuti di cui alla voce 170506 dell'EER, ossia: "*materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505*" (cfr. pag. 3/39 della relazione). Successivamente, a pag. 7/39 della relazione e nella tabella 2 ivi riportata, il proponente asserisce che l'impianto è idoneo a trattare anche il rifiuto pericoloso di cui alla voce specchio dell'EER 170505, cioè "*materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose*" (riportato nel campo descrizione della tabella 2 utilizzando il termine "*fanghi*" in sostituzione di "*materiale di dragaggio*"), nonché altri rifiuti, pericolosi e non, costituiti da rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue (EER 190813* e 190814) e da rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda (EER 191303*, 191304, 191305*, 191306). Più avanti, a pag. 9/39 della relazione, al paragrafo 5, lo schema di processo e il bilancio di massa sono riportati con riferimento al solo rifiuto non pericoloso EER 170506. Nella "*scheda di sintesi*", riportata a pag. 37/39 della relazione, il proponente riporta i suddetti rifiuti correlandoli alle operazioni di smaltimento o recupero che intende svolgere e ne indica le quantità giornaliere e annue trattabili nell'ipotesi di un funzionamento dell'impianto per 8 h/g su 250 g/a:
  - 120 t/g per i rifiuti non pericolosi EER 170506, 190814, 191304, 191306 da sottoporre ad operazioni di recupero [R5], [R10] e [R13], per complessive 30.000 t/a;
  - 50 t/g per i rifiuti pericolosi EER 170505*, 190813*, 191303*, 191305* da sottoporre ad operazioni di smaltimento [D14], per complessive 12.500 t/a;

[1] http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/itl-italconsult-costruzioni-srl-au-art-208-co-15-d-lgs-152-06-impianto-mobile-u-o-m-2

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Nel riepilogo, tuttavia, il proponente asserisce che le capacità giornaliera e annua sono rispettivamente di 120 t/g e di 30.000 t/a senza prendere in considerazione le quote di rifiuti pericolosi. É necessario pertanto che il proponente chiarisca inequivocabilmente quali siano effettivamente: i rifiuti che intende sottoporre a trattamento, le quantità giornaliere e annue di rifiuti trattabili, le operazioni di smaltimento o recupero che intende effettuare sui singoli rifiuti, i bilanci di massa per ogni tipologia di rifiuto, i siti di destinazione finale per le operazioni di smaltimento e i rendimenti attesi;

- il proponente, come richiamato nella scheda di sintesi a pag. 37/39 della relazione, intende effettuare, sui rifiuti non pericolosi EER 170506, 190814, 191304, 191306, operazioni di recupero [R5] o [R10]. Nella fig. 2 e nella tabella 4 a pag. 9/39 della relazione, tuttavia, in uscita dall'unita di trattamento sono indicate solo due tipologie di rifiuti: le acque di processo alle quali non è attribuito un codice e il rifiuto disidratato. Ad ogni modo sulla cessazione della qualifica di rifiuto, all'esito del trattamento [R5] operato, stanti le intervenute recenti modifiche normative, la stessa dovrà conseguirsi nel rispetto delle previsioni dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/06. Riguardo a ciò il proponente non ha prodotto alcuna trattazione, procedura, attestazione in merito ai materiali risultanti dal trattamento per i quali ritiene cessata la qualifica di rifiuto salvo subordinare, a pag. 39/39 della relazione, l'operazione di recupero [R5] all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale EER 170506 secondo il metodo riportato in allegato 3 al DM 05/02/98. Ci si riferisce:
  - alle previsioni del citato art. 184-ter del T.U.A., commi 1 e 3, di seguito riportate

    *"**1.** Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e **soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni**:*
    - *a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;*
    - *b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
    - *c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
    - *d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

    ***3**. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di **criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori**, che includono:*
    - *a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;*
    - *b) processi e tecniche di trattamento consentiti;*
    - *c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
    - *d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*
    - *e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*

    In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002 n. 161 e 17 novembre 2005 n. 269";

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

- nonché a quelle dell'art. 184-quater "utilizzo dei materiali di dragaggio" del TUA. Riguardo all'operazione di recupero [R10] la stessa potrà essere autorizzata solo se svolta nell'ambito di un progetto già approvato dall'AC ai sensi dell'art. 5 del DM 05/02/1998;

- circa la gestione delle acque meteoriche descritta al capitolo 7 della relazione Generale UOM2 (cfr. pag. 25/39) la stessa dovrà essere conforme al R.R. 26/2013 e smi pertanto, ricadendo l'impianto nelle disposizioni del Capo II del citato regolamento, dovranno essere rispettate tutte le condizioni ivi contenute (ad es. l'impermeabilizzazione di tutte le superfici interessate dall'attività dell'impianto, la presenza di una rete di raccolta e convogliamento delle acque di dilavamento dotata di un sistema di deviazione idraulica, attivo o passivo, che consenta di separare le acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successive, il relativo trattamento e gestione delle acque di prima pioggia e delle acque di seconda pioggia nelle modalità consentite). Trattandosi di impianto mobile, tali condizioni andranno adottate nei provvedimenti di autorizzazione alle varie campagne;
- riguardo alle emissioni in atmosfera, il proponente dichiara che[2] "*L'impianto mobile in esame svolge il processo di disidratazione dei fanghi. Trattandosi di fanghi di dragaggio - essendo questi saturi per loro definizione - in fase di esercizio i macchinari non danno luogo a emissioni polverose e/o aeriformi. Generalmente, i materiali oggetto di trattamento sono privi di composti putrescibili e classificabili come sedimenti inorganici (contenuto di materia organica inferiore al 5%), quindi generano emissioni odorigene estremamente ridotte, per cui non si ritengono necessari interventi di captazione e trattamento. Tuttavia, nei casi in cui il piano di caratterizzazione del sito classificherà il materiale oggetto di trattamento come fango organico si doterà l'unità di un sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera, ovvero di un impianto di aspirazione chiuso su tre lati e in sommità, nel quale si opererà un numero di ricambi orari dei volumi d'aria pari a due. Difatti, lo skid presenta un telaio in acciaio zincato con predisposizione per sovrapporre una copertura in telo impermeabile. Il sistema di abbattimento delle emissioni maleodoranti è basato sulla filtrazione su mezzi reattivi rispetto ai composti chimici fonti di emissioni odorigene. Viene quindi, in particolare utilizzata la tecnologia PURAFIL (modello DRUM DR 400), che si basa sull'adsorbimento/reazione dei composti maleodoranti presenti nel gas con granuli di carbone attivo ed allumina attivata con Idrato di Potassio e Sodio Carbonato, in grado di raggiungere abbattimenti superiori al 90% in termini di Odour Unit (O.U.).*"
  Si specifica che, secondo quanto stabilito dal comma 2 art. 3 della Legge Regionale Puglia 16 luglio 2018 n. 32, l'eventuale assenza di sorgenti odorigene significative dovrà essere certificata dal gestore ovvero dal proponente mediante dichiarazione resa nelle forme di legge. Per le eventuali sorgenti odorigene ritenute significative, il proponente dovrà fornire le informazioni tecniche (es. altezza, area della sezione di sbocco, velocità e temperatura, portata, etc) e provvedere alla loro caratterizzazione comprensiva della determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore ed alla determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti anche non odoranti.
  Nel richiamare quanto stabilito l'art. 272 del TUA per i dispositivi mobili, si chiede al proponente di chiarire nel dettaglio:
  - se siano implementate le misure tecniche, in linea con le BAT di settore e con quanto previsto dalla citata L.R. n. 32/2018, utili al contenimento delle eventuali emissioni in atmosfera di sostanze volatili, polveri ed odori (es. completo incapsulamento per assicurare il contenimento ermetico degli inquinanti ovvero convogliamento ad un idoneo impianto di abbattimento delle emissioni in corrispondenza dei punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei rifiuti). Si chiede altresì di produrre la documentazione tecnica relativa alla tecnologia che il proponente intende adottare per il contenimento delle emissioni odorigene (*tecnologia PURAFIL (modello DRUM DR 400*) insieme ad un protocollo di monitoraggio delle emissioni in atmosfera che

[2] Pag. 24 della RT

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

tenga conto degli inquinanti attesi e che riporti i metodi di campionamento ed analisi degli inquinanti, la frequenza di monitoraggio nonché i limiti applicabili;

- se siano previsti uno o più motori di generazione della corrente elettrica in grado di emettere gas di scarico e di indicarne le caratteristiche tecniche. Qualora sia previsto un impianto di combustione ricadente tra gli impianti e le attività in deroga (es motore per la generazione di corrente e per l'alimentazione elettrica dell' impianto), si rammenta che l'art. 272 comma 1bis del TUA stabilisce che "*per gli impianti di combustione previsti dal comma 1, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai sensi del medesimo comma, l'autorità competente per il controllo può decidere di non effettuare o di limitare i controlli sulle emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformità delle emissioni ai valori limite e se, sulla base di un controllo documentale, risultano regolarmente applicate le apposite istruzioni tecniche per l'esercizio e per la manutenzione previste dalla dichiarazione. La decisione dell'autorità competente per il controllo è ammessa solo se la dichiarazione riporta le istruzioni tecniche per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e le altre informazioni necessarie a rispettare i valori limite, quali le configurazioni impiantistiche e le modalità di gestione idonee, il regime di esercizio ottimale, le caratteristiche del combustibile ed i sistemi di regolazione*";

- data la capacità dell'impianto, le operazioni di recupero e smaltimento richieste, corre obbligo di svolgere, per ogni campagna, le preliminari procedure di verifica d'assoggettabilità a VIA, rientrando l'impianto tra quelli di cui all'allegato IV della Parte seconda del TUA:
  - ***punto 7 lettera z.a)*** *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
  - ***punto 7 lettera z.b)*** *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

  Al riguardo si richiamano la sentenza della Corte Costituzionale n. 127-2010 e la nota MATTM n. 4903/VIA del 14/04/2000 avente per oggetto *"Parere in merito all'applicabilità della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti di impianti mobili per il trattamento di rifiuti"* in cui si precisa che:
  - ***la procedura VIA è "attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico e per un sito determinato" e non dunque in sede di rilascio dell'autorizzazione dell'impianto mobile di cui all'art. 28 del D.Lgs. 22/97. Mentre la stessa procedura VIA è necessaria, se del caso, in sede di comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne in un sito ben individuato.***
  - ***l'applicazione dell'eventuale procedura VIA in sede di comunicazione comporta necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto e dell'avvio della campagna e ciò fini all'espletamento della medesima.***
- Il proponente dovrà, inoltre:
  - descrivere le altre possibili configurazioni di funzionamento dell'impianto U.O.M.2 in connessione con gli impianti mobili denominati U.O.M.1, U.O.M.3 e U.O.M.4, tutti nella disponibilità del proponente, specificando: i rifiuti in ingresso-uscita dalle singole unità, le operazioni di smaltimento/recupero effettuate, ecc.;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

- chiarire le modalità di omologa, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e quelle di classificazione/caratterizzazione di quelli in uscita, compresi quelli connessi alle attività di manutenzione dell'impianto: (contatti con il produttore, sopralluoghi presso il sito produttivo, conoscenza del processo produttivo ed approfondimenti analitici sul rifiuto, scheda d'identificazione del rifiuto, dichiarazione di responsabilità del produttore, schede di sicurezza delle sostanze pericolose, certificati di analisi, campioni di rifiuto, verifica del FIR, frequenza dei controlli, eventuali verifiche radiometriche, ecc.). Si richiamano, a questo proposito, le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. 1121 del 21/01/2019 recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;
- descrivere i presidi ambientali da adottare per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività d'impianto;
- distinguere tra i depositi temporanei o stoccaggi autorizzati dei rifiuti esistenti presso il sito dove sarà effettuata la campagna di recupero, la cui corretta gestione è in capo al produttore degli stessi e il deposito/i temporaneo/i destinato/i a contenere i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto mobile;
- chiarire le modalità di approvvigionamento dell'acqua utilizzata per i lavaggi e quelle di gestione delle acque di processo;

- Il gestore dell'impianto mobile, nello svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio, sarà comunque tenuto a trasmettere, almeno 60 giorni prima dello svolgimento di ciascuna campagna di attività in siti ubicati nella Regione Puglia, copia della comunicazione ed annessi allegati di cui all'art. 208, comma 15 del Dlgs 152/2006, alla Provincia ed al/i Comune/i interessato/i, nonché al Dipartimento provinciale di ARPA competente per territorio; in particolare, fermo restando quanto sopra esposto circa gli obblighi di espletamento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, essendo necessario documentare la compatibilità dell'impianto con le esigenze ambientali e di tutela della salute pubblica sito specifiche, il proponente dovrà ricomprendere nella relazione tecnica che accompagna ciascuna comunicazione almeno le seguenti informazioni di dettaglio:
  - data di inizio e durata della campagna di attività;
  - descrizione dettagliata del sito individuato per la campagna di attività (planimetrie, coordinate geografiche ecc.), ivi compresa la destinazione urbanistica;
  - cronoprogramma di utilizzo dell'impianto;
  - dati specifici sull'attività (es.: indicazione quali-quantitativa dei rifiuti trattati, con specifica indicazione sulla loro provenienza, caratteristiche e relativa codifica, quantità e tipologia degli scarti e dei materiali risultanti dall'attività e loro destinazione finale;
  - verifiche ed eventuali analisi di controllo effettuate;
  - individuazione del Responsabile Tecnico dell'impianto avente i requisiti professionali previsti dalle disposizioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

A fronte di quanto sopra esposto e alla luce delle criticità sopra evidenziate, allo stato, non sussistono elementi sufficienti per valutare le condizioni di idoneità del progetto.

Si rimette per il prosieguo.

Distinti Saluti

Il GdL
Dott.ssa Adele Dell'Erba
Dott.ssa Adriana Primicino
Ing. Mario Manna
Dott. Valerio Rosito

Il Direttore f.f. del DAP Taranto
Dott. Vittorio Esposito

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2020: ***ITL Italconsult Costruzioni Srl*** - *Autorizzazione Unica ex art. 208 co. 15 del D.Lgs. 152/2006 per l'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti denominato Unità Operativa Mobile 2 (U.O.M.2) per il disinquinamento e il recupero di sedimenti marini e terrestri..*

SCHEDA PRESENZE

COGNOME E NOME	ENTE DI APPARTENENZA	RECAPITO TELEFONICO E-MAIL	FIRMA
TRIA MICHELE	ASL TA DIP. PREV.NE	3363777639 michele.tria@asl.taranto.it	
CONTE ARIANNA	CONSULENTE SOCIETÀ	3465132515 italconsultcostruzioni@gmail.com	Arianna Conte